

**STATUTO dell'Associazione  
Società Italiana per l'Etica dell'Intelligenza Artificiale  
"SIpEIA"**

**Art. 1**

E' costituita un'Associazione denominata “**SIpEIA, Società Italiana per l'Etica dell'Intelligenza Artificiale**”, siglabile SIpEIA.

L'Associazione è regolata dalla normativa civilistica di cui agli articoli 11 e seguenti del C.C.

**Art. 2 - SEDE E DURATA**

L'Associazione ha sede legale in TORINO, Dipartimento di Informatica, Corso Svizzera 185, 10149 Torino, con possibilità di sedi locali e periferiche collegate alla sede centrale e da questa dipendenti.

Il Comune della sede potrà essere variato solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

La durata dell'Associazione è fissata sino al 31 dicembre 2050, salvo proroga o anticipato scioglimento.

**Art. 3 - SCOPO**

1. L'Associazione ha come scopo la diffusione della riflessione sull'etica e le scelte normative circa l'Intelligenza Artificiale (IA) e il coordinamento delle attività accademiche, scientifiche e culturali connesse alla tematica.

2. Costituiscono inoltre obiettivi necessari poiché direttamente connessi con lo scopo associativo:

a) disseminazione presso la comunità accademica e società civile dell'etica dell'IA.

L'Associazione potrà inoltre, in quanto riferiti ad obiettivi collegati allo scopo principale:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, utile e opportuno per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria o locatrice comodataria o comunque posseduti;

- partecipare ad altri enti o società, costituiti o costituendi, aventi finalità analoghe alla propria;

- stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

- istituire servizi di assistenza culturale per il pubblico, indispensabili alla vita dell'Associazione.

- proporre incontri di formazione, seminari, studi, conferenze, forum, viaggi e quant'altro;

- predisporre testi, documenti, elaborati, traduzioni e quant'altro utile all'attività di promozione dei rapporti nazionali ed internazionali tra soggetti italiani ed esteri;

- proporre e gestire progetti avente carattere solidaristico con finalità socio assistenziale verso i soggetti beneficiari;

- cooperare con altri soggetti giuridici "non profit" aventi fini associativi analoghi.

Tutte le attività associative potranno essere svolte previa acquisizione, produzione, anche editoriale, diffusione attraverso ogni mezzo di comunicazione cartaceo, audiovisivo e telematico in Italia ed all'estero di materiale comunque utile allo scopo prefisso.

3. E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse ai sensi di legge, ivi comprese quelle accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse.

Nell'esercizio delle attività istituzionali e di quelle connesse, l'Associazione potrà agire in parallelo con le organizzazioni similari esistenti e costituenti, al fine di meglio garantire la tutela dei diritti umani e civili e all'estensione degli stessi.

4. L'eventuale esercizio di attività sprovviste del carattere solidaristico è consentito nei limiti previsti dalla legislazione tributaria, al fine di conservare la qualificazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

5. Nell'esercizio delle proprie attività istituzionali e connesse, l'Associazione potrà deliberare l'affiliazione ad altri organismi, con i quali ricercare momenti di confronto e di collaborazione, al fine di un più proficuo impegno nella realizzazione di attività ed iniziative comuni, che permettano il miglior conseguimento dell'oggetto sociale.

Possono aderire all'Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità e che siano mossi da uno spirito di solidarietà umana, senza distinzione di cultura, classe sociale, religione, nazionalità, razza, idee politiche.

L'Associazione, quale organizzazione autonoma di volontariato, è apolitica, apartitica, non è legata ad alcuna confessione religiosa, possiede ampia democraticità all'interno della struttura e la sua attività è rivolta unicamente agli scopi sopra descritti, escluso espressamente qualsiasi fine di lucro. Le cariche associative sono elettive e vengono svolte a titolo assolutamente gratuito.

L'Associazione può aderire, collaborando fattivamente ad altre Associazioni, movimenti, gruppi, fondazioni o enti, che perseguano gli stessi scopi ed abbiano le stesse caratteristiche di volontarietà e solidarietà sociale.

Le prestazioni fornite dai volontari aderenti sono gratuite e sono rivolte a tutte le persone interessate che versino in condizioni di svantaggio, soci e non, che condividano lo scopo di solidarietà sociale.

#### **Art. 4 - PATRIMONIO**

Il patrimonio è costituito da un fondo iniziale di euro 600,00 (seicento), già interamente versato nelle casse sociali.

#### **Art. 5 - FINANZE**

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dalle quote associative, stabilite di anno in anno con delibera del Consiglio Direttivo e ratificate dall'Assemblea dei soci;

b) dalle elargizioni e contributi volontari effettuate dagli associati;

c) dalle liberalità ricevute in occasione di manifestazioni alle quali l'Associazione partecipi o ne sia promotrice;

d) da contributi privati e/o pubblici, nazionali ed internazionali;

e) da sovvenzioni, donazioni, eredità o legati o lasciti di terzi o di associati, sia con espresso vincolo di destinazione che senza precisazione di destinazione;

f) dalle rendite finanziarie e immobiliari;

g) progetti di ricerca di ogni tipo banditi da enti pubblici o privati, sia in ambito nazionale che internazionale.

#### **Art. 6 - ESERCIZI SOCIALI**

L'esercizio finanziario chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, il primo il 31 Dicembre 2021.

Dal Conto consuntivo dovranno risultare i beni dell'Associazione, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali avanzi di gestione derivanti dal Conto Consuntivo, col divieto di distribuzione anche in modo indiretto, dovranno essere destinati all'attività associativa oppure, anche parzialmente, destinate ad attività affini.

Il Conto Preventivo deve essere approvato entro il 30 novembre dell'anno precedente, mentre il Conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

#### **Art. 7 - MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE**

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i Soci Fondatori e tutte le persone, fisiche e giuridiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

#### **Art. 8 - ASSOCIATI**

Possono essere soci dell'Associazione le Aziende e gli Istituti di Ricerca o i Dipartimenti che si occupano per qualche verso di IA, i cittadini italiani e stranieri residenti in Italia o all'estero, con esclusione delle persone che abbiano riportato condanne penali, che siano state dichiarate fallite e contro le quali sia stata emessa sentenza di condanna a seguito di azione di responsabilità nell'ambito di procedimenti concorsuali.

Potranno, infine, essere soci Enti Pubblici e privati aventi finalità e scopi sociali ed umanitari.

I soci saranno distinti in quattro categorie:

Soci Fondatori, soci ordinari, soci benemeriti, soci sostenitori.

**Soci Fondatori** sono essere tutti coloro che (persone giuridiche, o maggiorenni se persone fisiche) hanno firmato l'atto costitutivo e le persone fisiche che, anche se non intervenute all'atto costitutivo, sono state in detta sede nominate componenti degli Organi dell'Associazione di cui al successivo art. 11 (undici); questo sotto condizione dell'accettazione, da parte delle stesse, della qualifica di socio fondatore e della carica stessa.

**Soci Ordinari** sono essere tutti coloro che (persone giuridiche, o maggiorenni se persone fisiche), ai sensi dell'art. 3, condividano le finalità dell'Associazione, si impegnino ad accettare e rispettare il contenuto del presente Statuto e si iscrivono all'Associazione.

L'ammissione a Socio Ordinario, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati. Il Consiglio Direttivo, cura l'annotazione dei nuovi Soci Ordinari nel Libro Soci, dopo che gli stessi abbiano versata la quota annuale associativa stabilita e deliberata dall'Assemblea in via ordinaria;

**Soci Benemeriti** sono coloro i quali, per particolari meriti culturali, personali e per attività proficue svolte, vengono nominati su delibera del Consiglio Direttivo, che ne cura anche l'annotazione nel Libro Soci.

Tra i Soci Benemeriti il Consiglio Direttivo o l'Assemblea potranno individuare uno più Ambasciatori Onorari, cui spetterà il compito di dare visibilità all'ente nell'ottica del raggiungimento morale degli scopi dell'Associazione;

**Soci sostenitori** sono coloro i quali contribuiscono allo sviluppo dello scopo associativo partecipando fattivamente alle attività dell'associazione anche a mezzo di elargizioni e contributi volontari.

## **Art. 9 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

I soci sono tenuti:

- a) ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento dignitoso ed eticamente corretto nei confronti dell'Associazione;
- c) a cura del socio, a versare la quota associativa di cui al precedente articolo entro il 31 gennaio di ogni anno;
- d) a comunicare il cambio di residenza e l'eventuale cambio di indirizzo telematico.

I soci hanno diritto:

a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

b) ad accedere alle cariche associative.

I soci hanno diritto inoltre a frequentare gli eventuali locali comuni sociali, fatte salve le opportune limitazioni relative all'uso di locali adibiti ad attività condivise con altre Organizzazioni ed a servirsi gratuitamente del materiale di studio e della documentazione non riservata in possesso del sodalizio, nel rispetto della normativa a tutela del diritto alla riservatezza.

La qualità di socio si perde per recesso, dimissioni, morosità o indegnità.

In caso di mancato pagamento della quota associativa il Consiglio Direttivo può legittimamente escludere il socio moroso. L'indegnità verrà sancita dal Comitato Scientifico per gravi atti o comportamenti tenuti dagli associati nei loro rapporti con l'Associazione, con altri associati o con terzi tali da ledere l'immagine dell'Associazione o a seguito di condanne penali per reati infamanti, anche se non ancora passate in giudicato.

E' salva la facoltà del socio espulso di presentare ricorso al Consiglio Direttivo entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento stesso. L'Assemblea Ordinaria, alla prima convocazione utile sarà competente per la decisione definitiva sul provvedimento di espulsione.

#### **Art. 10 - QUOTE ASSOCIATIVE**

La quota associativa sarà stabilita annualmente dall'Assemblea Generale Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo, entro il 30 novembre di ogni anno.

I soci nulla devono, neanche a titolo di volontario contributo, per le prestazioni effettuate dall'Associazione.

#### **Art. 11 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'Associazione:

A) l'Assemblea;

B) il Consiglio Direttivo;

C) il Presidente;

D) il Tesoriere;

D) il Segretario;

E) il Revisore dei Conti;

F) il Comitato Scientifico.

#### **ART. 12 - ASSEMBLEA**

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.

Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie sono convocate anche in via telematica. I soci sono tenuti a comunicare gli eventuali cambi di indirizzo telematico.

I soci sono convocati in Assemblea Ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio o mediante convocazione telematica con avviso di convocazione contenente l'Ordine del Giorno, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

L'Assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dalla sede sociale e per via telematica.

L'Assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura dell'associazione, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione occorre che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui è presente il Presidente e, eventualmente, il soggetto verbalizzante.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede distaccata, l'Assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

### **Art. 13 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea Ordinaria delibera sul Conto Consuntivo e sul Conto Preventivo, sugli indirizzi generali dell'Associazione ed in particolare:

- nomina i componenti del Consiglio Direttivo;

- nomina il Presidente dell'Associazione scegliendolo tra i componenti del Consiglio Direttivo;

- stabilisce, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote associative annuali a carico dei Soci;

- nomina i Revisori dei conti;

- delibera sulle domande di associazione;

- approva il Piano annuale e pluriennale di gestione nella forma di bilancio preventivo, nonché eventuali modifiche o integrazioni in corso d'esercizio;

- approva i criteri di composizione del Comitato Scientifico;

- svolge ogni ulteriore compito ad essa attribuito dal presente Statuto.

L'Assemblea Straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno in relazione all'importanza delle decisioni da adottare come il cambiamento di Sede, nonché per deliberare sulle modificazioni della Statuto Sociale e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione. Per le convocazioni valgono le stesse modalità previste per l'Assemblea Ordinaria.

#### **Art. 14 - DELIBERE DELL'ASSEMBLEA**

Hanno diritto di intervenire alle Assemblee tutti i Soci Fondatori ed Ordinari in regola con il pagamento della quota annuale; a ciascun socio spetta un solo voto.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente in prima convocazione con l'intervento della metà più uno dei soci e la maggioranza dei voti.

In seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo quella fissata per la prima, delibera a maggioranza assoluta dei voti qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea Straordinaria delibera validamente in prima convocazione con la maggioranza di almeno due terzi dei Soci Fondatori ed Ordinari, purché sia presente almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno dei soci; in seconda convocazione con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti, qualunque sia il loro numero.

L'Assemblea Straordinaria delibera validamente lo scioglimento del sodalizio con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

#### **Art. 15 - RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**

I soci possono farsi rappresentare da altri soci. Nessun socio può essere delegato a rappresentare più di altri due soci, fatte salve ulteriori deleghe eventualmente rilasciate agli associati da soggetti svantaggiati anche per le ragioni di cui all'art. 3 c. 1 che precede.

Le deleghe devono essere conferite per iscritto, per via telematica o fax e conservate agli atti dell'Associazione.

#### **Art. 16 - ISTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o di impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età anagrafica.

L'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

#### **Art. 17 - AMMINISTRAZIONE**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri, eletti dall'Assemblea dei Soci.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

#### **Art. 18 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, da tre Vice Presidenti, da un Tesoriere e dai Consiglieri.

Nessun compenso è dovuto ai componenti il Consiglio Direttivo, che prestano la loro opera gratuitamente, salvo il rimborso delle spese, documentate ed effettivamente sostenute.

La carica di Presidente dell'Associazione viene attribuita inizialmente dai Soci Fondatori che sottoscrivono l'Atto costitutivo, e successivamente dall'Assemblea dei soci; le altre cariche del sodalizio vengano attribuite inizialmente dai soci Fondatori che sottoscrivono l'Atto costitutivo, e successivamente sono stabilite dal Consiglio Direttivo eletto.

Il Consiglio Direttivo elegge i Vice Presidenti, il Tesoriere ed il Comitato Scientifico, individuandone, al suo interno, il Presidente.

#### **Art. 19 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente la ritenga necessario e quando ne sia fatta richiesta da almeno tre dei componenti. Nel caso di richiesta dei componenti la riunione deve essere fissata entro venti giorni dalla richiesta. In caso di assenza del Presidente per motivi istituzionali, il suddetto termine viene prorogato a quarantacinque giorni.

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione scritta, da comunicare ad ogni componente almeno sette giorni prima della data fissata.

#### **Art. 20 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Al Consiglio Direttivo è demandata la formazione del Conto Consuntivo e Preventivo, nonché la determinazione delle quote associative annuali.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza effettiva dei componenti il Consiglio Direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione Ordinaria e Straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni che non siano quelle previste dal presente Statuto e dalla Legge.



Può deliberare la creazione e la chiusura di sedi locali in Italia e all'estero o periferiche rendendole operative nelle forme che più riterrà opportuna, al fine dell'ottenimento di riconoscimenti regionali e/o nazionali e internazionali.

#### **Art. 21 - IL PRESIDENTE**

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età anagrafica che, per il fatto stesso di presiedere il Consiglio Direttivo, certifica l'assenza e giustifica l'impedimento del Presidente.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo ed opera sulla gestione corrente dell'Associazione. Nei casi di urgenza, a sua completa discrezione, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo successiva ratifica da parte di questa alla prima riunione, che dovrà, comunque, essere convocata al più presto. In caso di sua assenza questi poteri spettano al Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di autorizzare il Presidente alla nomina di uno o più Direttori o di procuratori, ai quali attribuire poteri che saranno di volta in volta definiti attraverso apposite deleghe.

#### **Art. 22 - REVOCA O CESSAZIONE**

Il Consiglio Direttivo cessa dalla carica:

- per scadenza del mandato;
- per dimissioni della sua maggioranza;
- per gravi e accertate violazioni statutarie.

Il singolo componente cessa dalla carica:

- per dimissioni;
- per cessazione o revoca dello status di associato o per gravi violazioni alla Statuto, ritualmente accertate, nonché per condanne penali a reati infamanti, anche se non passate in giudicato.

#### **Art. 23 - IL SEGRETARIO**

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo; assume competenze nei settori delle attività dell'organizzazione, di coordinamento fra i diversi organi associativi, di segreteria, di tesoreria e di gestione amministrativa, contabile e finanziaria.

#### **Art. 24 - REVISORE DEI CONTI**

a) Compiti dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da uno a tre membri effettivi; in quest'ultimo caso devono essere previsti due supplenti.

Ai Revisori dei Conti spetta, nella forma e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione; ne sorvegliano, mediante verifiche, la regolarità.

Essi devono redigere relazione all'Assemblea relativamente ai Conti Consuntivi e Preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo il cui progetto, a tal fine, deve esser loro sottoposto almeno quindici giorni prima della riunione dell'Assemblea per l'esame e l'approvazione del bilancio.

b) Elezione del Collegio dei Revisori dei Conti.

La nomina spetta all'Assemblea; il Revisore o il Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Essi sono scelti tra persone estranee all'Associazione, avuto riguardo alla loro competenza.

I Revisori dei Conti possono assistere alle sedute del Consiglio Direttivo ed a quelle del Comitato Scientifico.

#### **Art. 25 – II COMITATO SCIENTIFICO**

Il Comitato Scientifico è composto da persone fisiche, italiane o straniere, del mondo della scienza, della cultura o da persone che per particolari meriti siano ritenuti degni di tale qualifica in seno all'Associazione.

I componenti del Comitato Scientifico sono nominati dal Consiglio Direttivo; i componenti ammontano complessivamente ad un numero non superiore a 20 (venti); essi costituiscono organismo esterno al Consiglio Direttivo, di natura consultiva e possono essere chiamati ad esprimere pareri e/o documenti di indirizzo - di natura non vincolante - per le determinazioni del Consiglio Direttivo.

Le riunioni del Comitato Scientifico si svolgono senza determinazione temporale ma almeno una volta per ogni anno solare, anche in modalità telematica di cui verrà steso verbale, fatte salve diverse esigenze o richieste che al Comitato Scientifico pervengano dal Consiglio Direttivo.

Essi durano in carica a tempo indeterminato sino a revoca o dimissioni e possono partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo, se invitati dal medesimo.

#### **Art. 26 - CONTROVERSIE**

Tutte le eventuali controversie tra iscritti rilevanti per la vita associativa, e tra questi e l'Associazione, o suoi organi, saranno sottoposte alla competenza del Comitato scientifico,

Essi giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedure, quali amichevoli compositori.

#### **Art. 27 - FORO COMPETENTE**

Foro competente generale è quello di TORINO.

**Art. 28 - SCIoglimento**

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato o di promozione sociale operanti in identico o analogo settore, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3. Comma 190, della Legge 23 Dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

**Art. 29 - NORME DI CHIUSURA**

Per tutto quanto non disposto, valgono le disposizioni del Libro I, titolo II, del Codice Civile e le altre norme di Legge vigenti in materia di enti non commerciali.

---

---

---

---

---

---

---